

Direzione Acquisti

**PROCEDURA INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMI TELEMATICI**  
per il Partenariato per l'innovazione avente ad oggetto lo studio e la progettazione di un  
sistema di rilevazione ostacoli lungo linea basato su sensori video, laser, radar e rete di  
telecomunicazione da installare sui pali TE

**Codice Identificativo Gara (CIG):**  
**B3F5C90358**

**DISCIPLINARE DI PREQUALIFICA**  
**DAC.0267.2024**

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





## PREMESSE E ALLEGATI

Il presente Disciplinare di prequalifica, allegato al Bando inviato alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici” (di seguito per brevità “BDNCP”) il 23/10/2024, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le informazioni necessarie per partecipare alla procedura di prequalifica in oggetto indetta da RFI S.p.A. - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FSI S.p.A. (di seguito denominata “Stazione appaltante”) ai sensi dell’art. 75 D.lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”), interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del servizio relativo alle attività di studio e progettazione di un sistema di rilevazione ostacoli lungo linea basato su sensori video, laser, radar e rete di telecomunicazione da installare sui pali TE, basato sul progetto di ricerca “Tubo Elettromagnetico”, che nasce dall’esigenza di miglioramento continuo dei livelli di diagnostica, security e safety, per la supervisione della sede delle linee ferroviarie, per mezzo di soluzioni innovative integrate con gli ambiti di manutenzione e di esercizio preesistenti. Tale progetto prevede la possibilità di sviluppare delle funzionalità innovative ed incrementabili, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e strumentazioni non ancora disponibili sul mercato. Pertanto, la Stazione Appaltante ritiene di instaurare un Partenariato per l’innovazione che consenta, attraverso la sua strutturazione in fasi successive secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, l’individuazione di candidati altamente qualificati in grado di sviluppare soluzioni innovative che soddisfino suddetta esigenza.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo [www.acquisitionlinerfi.it](http://www.acquisitionlinerfi.it) (di seguito “Portale acquisti” o “Portale”).

Il servizio da eseguirsi e le condizioni generali e particolari in base alle quali dovrà essere eseguito l’appalto sono disciplinati, oltre che dal Bando, dal presente Disciplinare, dai documenti allegati o comunque negli stessi richiamati, nonché dalle “*Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*”, applicabili, in quanto compatibili, agli appalti di servizi limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V”, approvate dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987 e al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231 e n. 230 AD del 17 luglio 2017 (di seguito per brevità denominate “Condizioni Generali di Contratto” o anche “CGC”), disponibili sul sito istituzionale della Stazione appaltante e dalle condizioni previste nel “*Regolamento per l’accesso al Portale Acquisti e negli ulteriori documenti pubblicati sul Portale Acquisti di RFI*”, disponibile nella homepage del Portale.

Per necessità di supporto tecnico in merito all’utilizzo del Portale, si invita a contattare il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home Page del Portale.



Sono allegati al presente Disciplinare di prequalifica i seguenti documenti:

- Allegato A - Domanda di partecipazione;
- Allegato A.1 - Dichiarazione ulteriori requisiti;
- Allegato B - Capitolato Tecnico;
- Allegato C - Dichiarazione Misure restrittive Russia-Bielorussia;
- Allegato D - Schema Contratto di Avvalimento;
- Allegato E - Fac-simile Dichiarazione ditta ausiliaria.

**Il presente disciplinare di prequalifica, unitamente agli altri documenti allegati, è adottato al solo fine di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie per partecipare alla procedura di prequalifica in oggetto.**

**Ulteriori dettagli circa le modalità di esecuzione del partenariato saranno trasmesse mediante lettera di invito unicamente agli operatori che, avendo partecipato, avranno superato la fase di prequalificazione.**

Per partecipare al procedimento di gara i concorrenti dovranno utilizzare i modelli aggiornati scaricabili dall'area "Allegati" dell'evento online riferito alla specifica gara sul Portale Acquisti di RFI, senza apportarvi modifica alcuna.

## **I. PORTALE ACQUISTI E SVOLGIMENTO PROCEDURA**

### **I.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo del Portale comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Portale.

L'utilizzo del Portale avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Portale;
- utilizzo del Portale da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare, a quanto previsto nel documento "Regolamento per l'accesso al Portale



Acquisti” e negli ulteriori documenti pubblicati sul Portale.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo del Portale è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'utilizzo e il funzionamento del Portale avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti sopra riportati che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

## **I.2. DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA**

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul Portale, denominato “Requisiti minimi HW e SW”, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Soltanto per gli Operatori Economici con sede legale fuori dall'Italia la casella di posta elettronica comunicata al momento della registrazione al Portale, può essere anche non certificata.

È onere del Concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul sito [www.acquisitionlinerfi.it](http://www.acquisitionlinerfi.it) qualsiasi variazione di indirizzo di posta elettronica certificata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

- a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale previsto dall'art. 29 del D.lgs. 82/2005);
- b) un certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.



910/2014<sup>1</sup>.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24 comma 4-ter del D.lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
- b. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo Regolamento;
- c. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Sarà onere dell'Impresa indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc.).

N.B. Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 10 MB.

La Stazione appaltante effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale, e nel caso di verifica negativa una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).

Pertanto, si suggerisce alle Imprese di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumenti.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori) apposto durante il periodo di validità del certificato della firma.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web dell'Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.agid.gov.it/>) scaricando uno dei software elencati nella sezione Software di verifica delle Firme elettroniche (in particolar modo il DSS - Digital Signature Service disponibile anche in modalità WebApp) <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>.

<sup>2</sup> La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web dell'Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.agid.gov.it/>) scaricando uno dei software elencati nella sezione Software di verifica delle Firme elettroniche (in particolar modo il DSS - Digital Signature Service disponibile anche in modalità WebApp) <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>.



**Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta), ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati.**

### **I.3. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E ACCESSO AL PORTALE**

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla *home page* del Portale medesimo.

N.B. Si precisa che la firma digitale utilizzata dal Concorrente in detta fase di registrazione non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti alla gara.

**È obbligatoria la registrazione al Portale Acquisti di tutti gli Operatori Economici che partecipano in qualsiasi forma alla procedura di gara, ivi comprese le mandanti, le consorziate esecutrici, i progettisti indicati e le imprese ausiliarie. Pertanto, dovranno iscriversi al Portale Acquisti TUTTI i soggetti sopra riportati, compresi, ai fini delle verifiche dei requisiti di legge, anche i soci di maggioranza. Per la registrazione occorre seguire la procedura "Nuova Registrazione Fornitore".**

**La registrazione al Portale è a titolo gratuito.**

In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello svolgimento delle operazioni all'interno del Portale stesso, i Concorrenti hanno facoltà di contattare il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home Page del Portale.

La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente procedura.

Con l'accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione della documentazione di gara allegata al presente Bando;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria domanda di partecipazione .

Al completamento delle operazioni di registrazione gli operatori economici per partecipare alla presente fase di prequalifica dovranno:

- 1) accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password), nella sezione "Fasi di Prequalifica", e poi cliccare su "Eventi ad Evidenza Pubblica";
- 2) accedere alla consultazione telematica;
- 3) selezionare il tasto "Intenzione di rispondere";
- 4) scaricare la documentazione relativa alla procedura (area "Allegati")
- 5) [Solo al primo accesso] cliccare su "Mia Risposta", posto sulla sinistra della pagina web;



6) [Solo al primo accesso] cliccare sul link “Rispondi” (posizionato al centro dello schermo) per avviare il processo di risposta, e seguire le indicazioni di seguito esposte.

Per inserire la propria documentazione il Concorrente, all'interno dell'area “Risposta”, dovrà allegare i documenti di seguito indicati, sottoscritti con firma digitale e, al termine delle suddette operazioni, dovrà cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa.

Nel dettaglio il Concorrente dovrà inserire a Portale la domanda di partecipazione e tutti gli ulteriori documenti della Busta amministrativa indicati al successivo paragrafo VIII.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA secondo le modalità ivi riportate.

Una volta espletate tali attività il Concorrente, per trasmettere la propria documentazione, dovrà: cliccare su “Trasmetti risposta”;  
cliccare su “OK” per confermare la trasmissione;

Il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento (Stato della risposta: “Trasmessa”).

Inoltre, una e-mail inviata al Concorrente all'indirizzo indicato in fase di registrazione al portale acquisti, darà conferma dell'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento.

Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. In tal caso, il Concorrente dovrà procedere nuovamente alle operazioni di trasmissione, secondo le modalità sopra riportate.

Le operazioni di inserimento a Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente.

Si invitano, pertanto, i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Con la trasmissione telematica della risposta, il Concorrente accetta tutta la documentazione, allegati e chiarimenti inclusi.

Si ricorda infine che tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata “conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Le domande di partecipazione presentate dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.



Si ricorda che in caso di sottoscrizione da parte di persona munita di poteri, diversa dal legale rappresentante, dovrà essere inserita come allegato anche la procura o altra documentazione attestante ai sensi di legge il conferimento dei poteri di rappresentanza.

#### **I.4. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE**

La procedura è articolata in fasi successive, con lo scopo di selezionare progressivamente le soluzioni migliori tra quelle proposte dai concorrenti.

- FASE 1 “Prequalifica”: nella presente fase viene valutata l'idoneità degli operatori economici che dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione previsti al successivo paragrafo VI presentando apposita domanda di partecipazione e ogni allegato richiesto della busta amministrativa.

La valutazione dei requisiti posseduti dai concorrenti partecipanti alla selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata da RFI, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande partecipazione.

La Commissione procederà all'esame delle domande di partecipazione, delle relative dichiarazioni, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo VI. I membri della Commissione saranno scelti dalla Stazione Appaltante sulla base del criterio della competenza.

Le successive fasi di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto saranno disciplinate secondo le regole applicabili al Partenariato per l'innovazione ai sensi dell'art 75 del d.lgs. 36/2023 e secondo le indicazioni fornite nella successiva lettera di invito.

#### **I.5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per il giorno **28/11/2024** alle ore 12:00.

Non saranno prese in esame domande pervenute dopo il suddetto termine di scadenza.





## **II. CHIARIMENTI RETTIFICHE E INTEGRAZIONI E COMUNICAZIONI**

### **II.1. CHIARIMENTI RETTIFICHE E INTEGRAZIONI**

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante entro e non oltre il giorno **13/11/2024** esclusivamente attraverso lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile all’interno la sezione dedicata del Portale, previa registrazione al Portale stesso. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate o comunque dopo la data ultima sopra indicata.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell’apposita sezione del Portale visibile agli Operatori economici registrati alla gara. Si invitano i Concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Portale.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare, a partire dalla data di pubblicazione del bando, eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, anche agli altri documenti messi a disposizione dei Concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive domande di partecipazione.

### **II.2. COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile all’interno la sezione dedicata del Portale. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di gara avvengono tramite lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile all’interno la sezione dedicata del Portale.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Riunioni di imprese, Consorzi ordinari, G.E.I.E., Aggregazioni di rete, anche se non ancora costituite formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori riuniti.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.



In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **III. DESCRIZIONE DELL'OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'Appalto ha ad oggetto le attività di studio e progettazione di un sistema di rilevazione ostacoli lungo linea basato su sensori video, laser, radar e rete di telecomunicazione da installare sui pali TE, meglio dettagliate all'interno dell'Allegato "Capitolato Tecnico".

L'appalto è costituito da un unico lotto.

L'importo complessivo massimo disponibile è pari ad euro 700.000,00 IVA esclusa, comprensivo di ogni e qualsiasi onere connesso all'impiego di personale, rimborsi spese e spese generali.

Nella successiva lettera di invito verranno forniti i dettagli sulla remunerazione prevista nelle varie fasi della procedura di partenariato fino alla conclusione del/dei contratto/i da stipulare.

### **IV. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata.

Possono partecipare i soggetti di cui agli articoli 65 e 66 del Codice, oltre che le Start up e PMI innovative, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo successivo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte presentate dagli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di retisti;
- partecipazione sia in Raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;



- partecipazione sia in Aggregazione di rete sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un Consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Le Aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'Aggregazione di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento o Consorzio ordinario costituito oppure di un'Aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in Raggruppamento e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **V.1. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

Non previsto ai fini della presente procedura.

#### **V.2. PROTOCOLLI**

Non previsti ai fini della presente procedura.

### **VI. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

#### **VI.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice medesimo deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere lett. c) e d) e 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Tutti i partecipanti al Raggruppamento e al Consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f) devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Alle Aggregazioni di reti e al G.E.I.E si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti in quanto compatibile.

#### **VI.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito elencati:

##### **VI.2.1. Requisito di idoneità professionale**

Iscrizione **nel Registro delle Imprese** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura, ovvero **iscrizione all'Albo Professionale**, come di seguito specificato.



- I. **Se professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in società di ingegneria:** essere regolarmente iscritti al relativo albo professionale;
- II. **Se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista:** essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha sede per attività compatibili con l'oggetto dell'appalto, ovvero equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- III. **Se Start up e PMI Innovative:** essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura alla sezione speciale delle Start-up Innovative ovvero alla sezione speciale delle PMI Innovative per attività compatibili con l'oggetto dell'appalto, ovvero equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- IV. **Tutti gli Operatori Economici:** se italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività corrispondenti a quelle oggetto di gara. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al D.lgs. 36/2023, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Tale requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa/professionista partecipante al raggruppamento o al consorzio.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro delle Imprese/Albo professionale degli aggiudicatari è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.

#### **VI.2.2. Requisito di capacità economica e finanziaria**

##### **A) FATTURATO GLOBALE**

L'Operatore economico deve dichiarare di aver maturato un fatturato globale negli ultimi cinque esercizi finanziari antecedenti alla data di indizione del presente bando almeno pari all'importo stabilito in euro 250.000,00. .



La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci o estratti degli stessi, approvati o depositati alla data di indizione della presente procedura di gara corredati della nota integrativa e della delibera di approvazione (ove non ancora depositato);
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico e/o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### **VI.2.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale**

#### **A) CONTRATTI DI PUNTA O BREVETTO**

L'Operatore economico dovrà essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

##### **A.1) CONTRATTI DI PUNTA**

L'Operatore economico deve dichiarare di aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di indizione del presente bando un contratto o due contratti di punta relativi ai servizi pertinenti all'oggetto della presente procedura di gara per un importo non inferiore al 20% dell'importo stabilito in euro 250.000,00, in almeno uno dei seguenti ambiti di specializzazione specifici del progetto:

- **sistemi di conversione dell'energia;**
- **sistemi di video analisi/computer vision;**
- **sistemi di diagnostica;**
- **sistemi basati su Lidar o Radar.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;



- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ogni altra documentazione, non auto-dichiarativa, atta a comprovare il requisito.

Da uno o dall'insieme dei documenti forniti a comprova, dovranno emergere chiaramente le seguenti informazioni minime:

- l'oggetto delle prestazioni rese;
- il periodo di svolgimento della prestazione;
- l'Operatore Economico che ha svolto le attività e la quota di esecuzione di ciascun soggetto in caso di OE plurisoggettivo (es. RTT);
- la corretta esecuzione della prestazione.

Pertanto, in caso di utilizzo di più documenti, dovrà emergere la riconducibilità degli stessi alla prestazione oggetto di comprova.

In caso di concorrenti plurisoggettivi, si precisa che il requisito non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve essere necessariamente posseduto in capo ad una singola impresa.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi svolti nel quinquennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziate precedentemente, per la quota che rientra nel quinquennio di riferimento.

**Ovvero,**

## **A.2) BREVETTO**

L'Operatore economico deve dichiarare di essere titolare, o licenziatario di un brevetto concesso o dato in licenza in data antecedente la data di indizione della presente procedura in almeno uno dei seguenti ambiti di specializzazione specifici del progetto:

- **sistemi di conversione dell'energia;**
- **sistemi di video analisi/computer vision;**
- **sistemi di diagnostica;**
- **sistemi basati su Lidar o Radar.**



La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione della copia del brevetto e/o del contratto di licenza sottoscritto in data antecedente la data di indizione del presente bando.

#### ***VI.2.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Aggregazioni di rete, G.E.I.E***

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle Aggregazioni di rete, ai Consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un Raggruppamento sia una sub-associazione, nelle forme di Consorzio ordinario costituito oppure di un'Aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i Raggruppamenti.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo professionale di cui al punto VI.2.1. deve essere posseduto:
- da ciascun componente del Raggruppamento/Consorzio/G.E.I.E. anche da costituire, nonché dal G.E.I.E. medesimo;
  - da ciascun componente dell'Aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività.

#### ***Requisiti di capacità economica finanziaria***

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto VI.2.2. deve essere soddisfatto dal Raggruppamento nel suo complesso.

#### ***Requisiti di capacità tecnico-professionale***

- a) Il requisito relativo al contratto di punta di cui al precedente punto VI.2.3. A.1) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ferma l'impossibilità di frazionare il contratto oppure i due contratti singolarmente considerati.
- b) Il requisito del Brevetto di cui al punto VI.2.3. A.2) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un Raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le





misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **VI.2.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese Artigiane, Consorzi Stabili**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo professionale di cui di cui al punto VI.2.1 deve essere posseduto dal Consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

Per il possesso dei “Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale” in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, si rimanda a quanto previsto dall'art. 67 D.lgs 36/2023.

Nel caso in cui un Consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **VII. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti VI.2.2 e VI.2.3.

Nel contratto di avvalimento sono specificate le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e viene indicato se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione

Nella successiva fase del partenariato verranno fornite le indicazioni relative all'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.



L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto VI.1 e quelli di cui al punto VI.2 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione della domanda di partecipazione.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine assegnato da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

**Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.**

## **VIII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA**

### **VIII. 1 DOCUMENTAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA**

Per inserire la propria documentazione il Concorrente, all'interno dell'area "Risposta", dovrà allegare i documenti di seguito indicati, sottoscritti con firma digitale e, al termine delle suddette operazioni, dovrà cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa.



Nel dettaglio il concorrente dovrà inserire a Portale i seguenti documenti:

1. **“Domanda di partecipazione”** da prodursi secondo lo schema di cui all’Allegato A “Domanda di partecipazione”
2. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** con il quale il Legale Rappresentante dell’impresa, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, individuati ai precedenti paragrafi VI.1. e VI.2. Qualora il Concorrente dichiari che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento, dovrà trasmettere i seguenti documenti:
  - ✓ il DGUE compilato e sottoscritto dall’impresa ausiliaria;
  - ✓ la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui questa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - ✓ in originale o copia autentica, il contratto di avvalimento specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione

Si rammenta che in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 104, comma 3 del D.lgs. 36/2023, le prestazioni sono eseguite direttamente dall’impresa ausiliaria.

**N.B.:** Al fine di facilitare gli Operatori Economici nella compilazione del DGUE elettronico, nella parte relativa ai requisiti generali, è stata inserita una “risposta attesa” dalla Stazione Appaltante. L’Operatore Economico può sempre inserire una risposta difforme fornendo, in tal caso, le specificazioni richieste dai campi obbligatori del sistema.

Si precisa che, nel campo “Riduzione del numero dei candidati”, la risposta attesa è SI e la dicitura da inserire nel campo testo è la seguente *“Si conferma il possesso dei requisiti previsti nella lex specialis di gara”*.

**2bis. Dichiarazione ulteriori requisiti** da prodursi secondo lo schema allegato A1 al presente disciplinare.

3. **Procura** ove la documentazione prodotta sia sottoscritta digitalmente da persona diversa dal Legale Rappresentante del Concorrente i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA.
4. **Documentazione richiesta per ogni tipo di avvalimento:**
  - Dichiarazione ditta ausiliaria sottoscritta digitalmente dal soggetto ausiliario



(utilizzando il modello allegato al presente disciplinare), con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso RFI S.p.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- Contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, dovrà essere redatto nel rispetto delle specifiche disposizioni prescritte al precedente paragrafo, cui si rinvia.
- Il contratto di avvalimento dovrà essere presentato anche qualora le imprese utilizzino un avvalimento infragruppo.

- 5. Dichiarazione Misure restrittive Russia-Bielorussia**, di cui al paragrafo “Avvertenze”, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico (si precisa che tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i componenti dell'eventuale concorrente plurisoggettivo, in qualunque modo coinvolti nell'appalto, ivi compresi, a titolo non esaustivo, eventuali mandanti/consorziate/cooptate/ausiliarie).

**Ferma ogni altra disposizione di legge, per la predisposizione della documentazione da inserire nella busta amministrativa si ricorda che per gli operatori non stabiliti in Paesi membri dell'Unione Europea trovano applicazione gli artt. 3, 30, 31 e 33 del DPR n. 445/2000.**

#### **Modalità di presentazione e sottoscrizione della Documentazione di gara**

Si riportano di seguito le modalità di presentazione e sottoscrizione per ciascun documento presentato. In particolare, con riferimento:

- alla documentazione di cui al punto 1, 2 e 2 bis del presente paragrafo, questa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa – ovvero da un suo procuratore – Il concorrente dovrà:
  1. per i documenti di cui al punto 1 e punto 2 bis scaricare sul proprio PC e compilare i fac-simile allegati al presente Disciplinare;
  2. per il DGUE, compilarlo secondo le modalità riportate nel Portale Acquisti;
  3. firmare digitalmente la documentazione;
  4. inserire a Portale la documentazione.



**N.B. Il DGUE dovrà essere reso in modalità elettronica secondo l'apposito form presente sul Portale Acquisti e con le modalità previste dal “Manuale DGUE Operatore Economico” pubblicato nella home page del Portale Acquisti nella sezione “Il Portale Acquisti RFI: istruzioni per l'uso”.**

Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) e h) del Codice, la documentazione dovrà essere prodotta come di seguito:

- **la Domanda di partecipazione** deve essere prodotta dalla Mandataria/Capogruppo e, in caso di soggetti costituenti, deve essere sottoscritta da tutti i componenti;
  - documentazione di cui ai punti 2 e punto 2 bis deve essere compilata e sottoscritta da ciascun componente la compagine riunita.
- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice la documentazione dovrà essere prodotta come di seguito per ciascun documento:
    - **per la Domanda di partecipazione:**
      - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
      - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
      - oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
    - documentazione di cui ai punti 2 e punto 2 bis se l'intera rete partecipa da ognuna delle imprese retiste, in caso contrario, dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate
  - Nel caso di consorzi di cui al predetto art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la documentazione dovrà essere prodotta come di seguito:
    - la **Domanda di partecipazione** deve essere prodotta dal Consorzio;
    - documentazione di cui ai punti 2 e punto 2 bis deve essere compilata e sottoscritta dal consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice nonché, solo in caso di operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) e art. 66, comma 1, lett. g), da ciascuna consorziata che presta i requisiti.



- alla documentazione di cui al precedente punto 3 del presente paragrafo, dovrà essere prodotta secondo le modalità di seguito indicate. Il concorrente dovrà:
  1. firmare digitalmente il/i documento/i scansionato/i;
  2. inserire a Portale il/i documento/i.
- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, la documentazione dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal relativo soggetto della compagine riunita i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA.
- Nel caso di consorzi di cui al predetto art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la documentazione dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal relativo soggetto del Consorzio e di ciascuna consorziata esecutrice i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA.
- La documentazione di cui al punto 4 dovrà essere firmata come sopra riportato.
- La documentazione di cui al punto 5 dovrà essere trasmessa e sottoscritta da tutti i componenti dell'eventuale concorrente plurisoggettivo, in qualunque modo coinvolti nell'appalto, ivi compresi, a titolo non esaustivo, eventuali mandanti/consorziate/cooptate/ausiliarie.

**Inoltre, qualora la domanda di partecipazione venga presentata da operatori economici partecipanti in forma associata, dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:**

- **Per i Raggruppamenti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e) del Codice, già costituiti all'atto di presentazione delle domande di partecipazione:**
  - Mandato speciale ed irrevocabile con rappresentanza conferito all'Impresa mandataria dalle altre Imprese riunite, con scrittura privata autenticata, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice;
  - Atto costitutivo del Raggruppamento;
  - Dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.
- **Per i Consorzi ordinari ed i G.E.I.E. di cui all'art. 65, comma 2, lettere f) e h) del Codice, già costituiti all'atto di presentazione delle domande di partecipazione:**
  - Atto costitutivo e Statuto



- Dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
- eventuali Patti paraconsortili.
- **Per tutti i Raggruppamenti, Consorzi ordinari, G.E.I.E. di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) e h) del D.lgs. 36/2023, non ancora costituiti all'atto di presentazione delle domande di partecipazione :**

Dichiarazione sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti o Consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- l'indicazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
- **Per le Aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
  - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
  - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle;
- **Per le Aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;



- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle;
- **Per le Aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento di imprese costituito o costituendo**
  - in caso di Raggruppamento di imprese costituito:
    - copia del contratto di rete;
    - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
    - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle;
  - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
    - copia del contratto di rete;
    - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
      - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
      - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
      - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

## **IX SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.





In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione della presente domanda di partecipazione;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni richieste è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio, al concorrente è assegnato un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con indicazione del contenuto e dei soggetti che dovranno renderle. La documentazione di riscontro al soccorso istruttorio dovrà essere trasmessa attraverso lo strumento della “messaggistica on line” del Portale.

In caso di inutile decorso del termine, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante, ove ritenuto opportuno, potrà richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitatamente alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

## **X MOTIVI DI ESCLUSIONE DEI CANDIDATI**

Si procederà all'esclusione dei concorrenti nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle condizioni poste a base di gara e/o mancato possesso dei requisiti di partecipazione;
- b) domande di partecipazione che per qualsiasi causa non risultino pervenute a Portale entro il termine stabilito nel presente Disciplinare.

\*\*\*

In coerenza con le finalità stabilite dal Codice Etico e dalla Policy Anticorruzione del Gruppo FS di garantire, con regole di comportamento unitarie all'interno del Gruppo, la conduzione degli affari improntata a principi di legalità, integrità e trasparenza, nonché di completezza delle



informazioni, e l'effettuazione della selezione dei fornitori in base a valutazioni obiettive aventi ad oggetto, oltre al prezzo, anche la qualità e gli altri requisiti di necessità ed utilità aziendale e tenuto conto, altresì, dei principi e delle regole di Gruppo sui presidi di prevenzione e di controllo finalizzati alla conformità con le normative applicabili, i principali framework internazionali e gli impegni assunti dalle Società del Gruppo con terze parti in materia di sanzioni economiche e finanziarie, RFI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 169 del d.lgs. n. 36/2023 (3), si riserva di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara i concorrenti, candidati o offerenti, ovvero di negare l'autorizzazione al subappalto agli operatori economici, per i quali ritenga non sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto:

**A.** risultino essere incorsi:

- 1) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture o di concessione affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo FS;
- 2) nella mancata stipula del contratto di lavori, forniture o servizi affidato dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo FS nel termine fissato per proprio fatto e colpa;
- 3) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo FS;
- 4) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la Società procedente o con altra Società del Gruppo FS;
- 5) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico (4) e nella Policy Anticorruzione (5) del Gruppo FS, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

Le predette fattispecie rilevano per tre anni dalla commissione del fatto (6).

---

<sup>3</sup> L'atto di cui all'art. 169 del d.lgs. n. 36/2023 è pubblicato nella sezione Bandi e Gare del sito di RFI, all'indirizzo internet: [www.gare.rfi.it](http://www.gare.rfi.it)

<sup>4</sup> Il Codice Etico del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Governance", sottosezione "Codice Etico" e può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

<sup>5</sup> La policy Anticorruzione del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Etica, compliance e integrità" e può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

<sup>6</sup> Per «fatto» si intende nel caso: *sub* 1) la risoluzione del contratto; *sub* 2) la mancata stipula del contratto nel termine fissato; *sub* 3) la mancata presa in consegna nel termine fissato; *sub* 4) il verbale (o qualsiasi altro atto proveniente dalla committente) di non collaudabilità; *sub* 5) la violazione delle norme del Codice Etico o della Policy Anticorruzione del Gruppo FS.



Su tali circostanze RFI motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

- B.** risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie (7), direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento e/o abbiano posto in essere condotte (anche omissive) che violino le Misure di Trade Compliance (8).

Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara ovvero causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la sussistenza:

- i)* nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, alla data di effettuazione della verifica, mentre non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di pubblicazione del bando/ricozione della lettera di invito/presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della verifica;
- ii)* di condotte (anche omissive) di violazione delle Misure di Trade Compliance da parte degli operatori economici rilevanti rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento. Le violazioni delle Misure di Trade Compliance rilevano per tre anni dalla commissione del fatto.

Verranno valutate, altresì, le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle ex art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

RFI verifica, in particolare, al momento del controllo dei requisiti ex art. 17, co. 5, del d.lgs. n. 36/2023, ovvero, nel caso di subappalto, della verifica delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, che l'offerente, ovvero il subappaltatore, non sia destinatario di Sanzioni Economiche e Finanziarie, né direttamente né indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento, nonché la sussistenza di qualsiasi situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile alla Società del Gruppo, incluso, a titolo esemplificativo, il ricorrere delle situazioni di cui all'art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

---

<sup>7</sup> Qualsiasi sanzione economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'*Office of Foreign Assets Control* del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito, ivi comprese le misure restrittive di cui all'art. 5 *duodecies* del Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

<sup>8</sup> Per Misure di Trade Compliance si intendono misure restrittive di natura commerciale (es. misure di *export control*) promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal *Bureau of Industry and Security* degli USA che vietano, limitano o sottopongono a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali.



RFI verifica, altresì, la sussistenza di violazioni di Misure di Trade Compliance risultanti, a titolo esemplificativo, da fonti pubbliche ovvero da pubblicazione di provvedimenti delle autorità giurisdizionali o di altre autorità competenti in materia.

A tale fine, RFI acquisisce apposita dichiarazione dall'offerente, ovvero dal subappaltatore, con riserva di effettuare una verifica delle condizioni di fatto e di diritto in essa contenute attraverso i mezzi ritenuti più adeguati, incluso lo screening delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie (9) e/o l'acquisizione di dati sulla composizione proprietaria e di controllo dell'offerente e/o con riserva di valutare, nel caso di violazioni di Misure di Trade Compliance, la loro rilevanza rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento.

\*\*\*

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti, non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni” COM (2017) 572 final del 3 ottobre 2017).

RFI si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del d.lgs. n. 36/2023.

Inoltre, gli operatori economici extra-UE devono - **in assenza di convenzioni internazionali tra l'Italia ed il paese di provenienza dell'operatore economico** – rendere, in fase di gara, le autodichiarazioni in forma giurata, con sottoscrizione legalizzata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese extra-U.E. di stabilimento, o con apposizione di “postilla” ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961 e accompagnate da traduzione giurata nelle forme di legge (ex art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000).

## **XI. TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il concorrente è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli

---

<sup>9</sup> Liste di soggetti (persone fisiche o giuridiche) sottoposte a congelamento dei fondi e risorse economiche o ad altre restrizioni finanziarie, commerciali o operative derivanti dall'applicazione di Sanzioni Economiche e Finanziarie.



raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il titolare del trattamento di tali dati è RFI S.p.A. con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

Di conseguenza, tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo alla presente procedura di gara dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, di aver preso visione dell'Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, eventualmente anche tramite Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.

**L'informativa completa di cui all'art. 13 e all'art. 14 del predetto Regolamento è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, all'indirizzo [www.garerfi.it](http://www.garerfi.it)– “Regole e documentazione”.**

## **XII. DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei documenti, dati e informazioni inseriti nel Portale Acquisti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

I concorrenti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni o i documenti forniti a RFI presenteranno in fase di offerta una preventiva opposizione all'accesso, mediante la compilazione della Dichiarazione Segreti Tecnico – Commerciali ex art. 35 comma 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023 con l'indicazione dei documenti e/o delle parti di documenti da non ostendere, evidenziando l'eventuale ricorrenza di vincoli di riservatezza o di segretezza dei documenti presentati, puntualmente descritti e motivati.

**N.B. Al fine di agevolare la divulgazione di cui all'art. 36 co. 2 d. lgs. 36/23, nel caso in cui l'o.e. abbia presentato documenti contenenti informazioni ritenute coperte da vincoli di riservatezza e/o di segretezza dovrà presentarne anche una copia in cui le suddette informazioni siano accuratamente omissate; qualora dalla modalità dell'oscuramento derivi la pressoché totale eliminazione di contenuto del documento ovvero una sostanziale impossibilità di comprendere lo stesso, RFI avrà la facoltà di valutare la proposta di oscuramento non attendibile e ritenerla, attesa la violazione del principio di buona fede e correttezza, inammissibile.**



In tal caso, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del d. lgs. 36/23, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

### **XIII. AVVERTENZE PARTICOLARI**

Si richiama l'attenzione sulle seguenti condizioni:

1. In caso di esito negativo delle verifiche relative al possesso dell'effettiva titolarità dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dai partecipanti, la Stazione appaltante procederà alla loro esclusione e alla segnalazione all'ANAC.
2. I partecipanti saranno tenuti al rispetto dei principi e degli obblighi imposti dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in conformità ai quali il rapporto contrattuale sorgerà e sarà gestito. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto Codice Etico, la Stazione appaltante avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
3. Il presente Disciplinare di prequalifica non impegna in alcun modo la Stazione appaltante, che ha il diritto di sospendere o interrompere – a propria totale discrezione – la procedura in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione, senza che per questo incorra in alcuna responsabilità, né che insorgano a favore del concorrente diritti o pretese di sorta nei confronti della Stazione appaltante stessa.

RFI si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito dello svolgimento della procedura, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

Tutte le informazioni fornite in riscontro al presente disciplinare saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell'iniziativa in oggetto.

Tutta la documentazione tecnica presentata dai candidati nelle varie fasi potrà essere utilizzata nei limiti del rispetto dei diritti di privacy e della proprietà intellettuale, di non discriminazione e di trasparenza.

Per tale motivo, al fine di garantire il rispetto del principio dell'effettiva concorrenza. Ciò premesso, si invita a non inviare informazioni che contengano informazioni e/o dati protetti da diritti di privacy o da diritti di proprietà intellettuale, comunque, rilevatori di segreti aziendali, commerciali, tecnici o industriali, ovvero di inviare motivata e comprovata dichiarazione per la parte delle informazioni e/o documentazioni inviate per le quali si richiede la non divulgazione.



RFI rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni nel rispetto dei principi di trasparenza e *par condicio*.

#### 4. **Misure restrittive Russia/Bielorussia:**

Ai sensi di quanto previsto, dall'articolo 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) n. 2022/576 dell'8 aprile 2022, si evidenzia che è vietato aggiudicare contratti di appalto a:

- a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono di-rettamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure
- c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

Si precisa che in sede di comprova dei requisiti, a valle dell'aggiudicazione, il concorrente dovrà produrre ogni documentazione idonea a dimostrare l'insussistenza delle ipotesi di divieto previste dalla normativa di cui sopra (es. dichiarazione di cui all'art.1 del DPCM 187/91 relativamente alla composizione societaria), in coerenza con quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, compilando il file "Dichiarazione Misure restrittive Russia-Bielorussia" allegato al presente disciplinare.

#### 5. **Interpello**

Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e seguenti dell'art. 124 D. Lgs. 36/2023, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 61 delle CGC, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, RFI S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procederà all'interpello secondo le modalità che saranno indicate nella successiva fase del partenariato.

#### **Responsabili del Procedimento:**

- per la fase di affidamento: Ing. Luca Lancieri;
- per la fase di esecuzione: Ing. Fabio Senesi.